

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA
ASSOCIAZIONE CULTURALE PRO LOCO LIERNA
Via Villino 67 - Loc. Lierna 52014 Poppi (Ar)
C.F. 94001040511

L'anno 2022 il giorno 07 del mese di marzo in Via Villino 67, Località Lierna – Poppi(AR), alle ore 21.00 si sono riuniti signori soci dell'Associazione Culturale Pro Loco Lierna, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Modifica dello Statuto Sociale** per adeguare lo statuto alle disposizioni obbligatorie per la qualifica di Associazione di Promozione Sociale ai sensi del d.lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore.

Sono presenti i soci di cui al foglio firme allegato al presente verbale sotto la lettera A, per complessivi 29 in proprio su complessivi 33 aventi diritto.

Assume la presidenza ai sensi dell'art. 15 dello statuto vigente Massimo Galastri il quale, accertata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale atto a deliberare a norma delle disposizioni statuarie, e constatata la validità della costituzione dell'Assemblea Straordinaria, nomina segretario verbalizzante Nicolas Raffieri e passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1) **Modifica statutaria in adeguamento al D.lgs 117/2017 Codice del Terzo Settore**

Viene data la lettura integrale della bozza di statuto inviata precedentemente a tutte le persone associate. Il Presidente ricorda che la modifica è volta principalmente all'adeguamento dello statuto alle disposizioni del Decreto Legislativo n 117 del 2017, Codice del Terzo Settore, al fine di acquisire la qualifica di Associazione di Promozione Sociale ed ottenere l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.

Il Presidente ricorda che l'Associazione assumerà nella propria denominazione l'acronimo APS o la locuzione Associazione di Promozione Sociale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 12 e 35 del Codice Unico del Terzo Settore, in vista della propria iscrizione a detto registro.

Al termine si invitano i presenti ad esprimere eventuali dubbi, richieste di chiarimenti e o domande. Non avendone riscontrato alcuna, si procede alla votazione per l'approvazione del nuovo statuto dell'Associazione che avviene con voto palese per alzata di mano. L'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

- Di approvare il nuovo statuto sociale che si allega al presente verbale sotto la lettera B). Ai fini del deposito dello statuto lo stesso è soggetto ad imposta di registro in misura fissa ed esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del d.lgs.117/17.

ATTESTATO DI REGISTRAZIONE

Registrato il 11/03/2022
n° 648 Vol. 4



- Di dare mandato al Presidente Pro Tempore per il deposito degli atti presso i registri competenti e per apportare allo stesso eventuali modifiche che si rendessero necessarie alla corretta iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore per adempiere alle norme di legge.

Alle ore 22.00 il Presidente, constatata che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, non essendovi null'altro da deliberare, dichiara chiusa l'assemblea straordinaria, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Allegati:

Allegato A: foglio firma partecipanti all'assemblea straordinaria

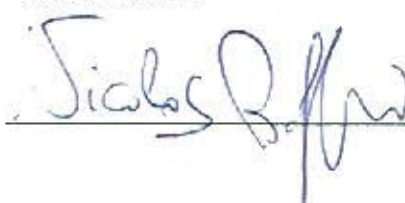
Allegato B: Statuto ASSOCIAZIONE CULTURALE PRO LOCO LIERNA

Il Presidente
Massimo Galastri

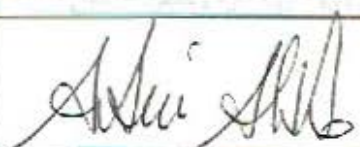
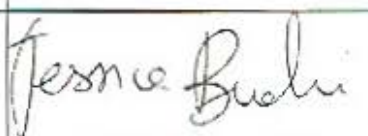
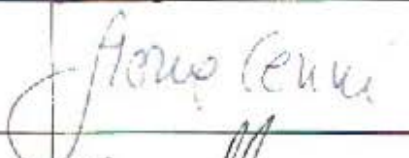


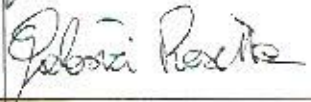
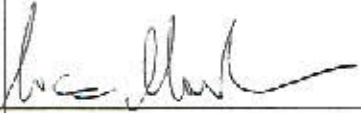
A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Massimo Galastri', written over a horizontal line.

Il Segretario
Nicolas Raffieri



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Nicolas Raffieri', written over a horizontal line.

n.	Nome	Cognome	
1	Alberto	Artusi	
2	Adriana	Baglioni	
3	Claudio	Barolo	
4	Jessica	Bianchi	
5	Bruno	Bruni	
6	Pietro	Bruni	
7	Massimiliano	Buzzi	
8	Aldo	Cavigli	
9	Pierluigi	Cavigli	
10	Ilaria	Cenni	
11	Martina	Cenni	
12	Stefano	Cresci	
13	Marco	Fabbri	

	Nome	Cognome	
14	Massimo	Galastri	
15	Rosetta	Galastri	
16	Alessandro	Loppi	
17	Emanuele	Loppi	
18	Leonardo	Loppi	
19	Riccardo	Loppi	
20	Stefano	Loppi	
21	Marina	Martinelli	
22	Luca	Nardi	
23	Cristina	Paoli	
24	Emilio	Pierazzuoli	
25	Mario	Piombini	
26	Michele	Polvere	

n.	Nome	Cognome	
27	Antonio	Sorrentino	<i>Sorrentino</i>
28	Valentina	Tassini	
29	Davide	Visi	<i>Davide Visi</i>
30	Fulvia	Visi	<i>Fulvia Visi</i>
31	Luciano	Visi	<i>Luciano Visi</i>

32 LISA

GASCH

33 GINO

ORCHERITI

GINO ORCHERITI

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE PRO-LOCO LIERNA APS

ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE

1. È costituita ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice civile e del Codice Unico del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni, un'associazione Pro-Loco denominata "Associazione culturale Pro-Loco Lierna" più avanti chiamata per brevità Pro-Loco. L'Associazione assumerà nella propria denominazione l'acronimo APS o la locuzione Associazione di Promozione Sociale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 12 e 35 del Codice Unico del Terzo Settore.
2. La Pro-Loco ha sede nel Comune di Poppi. Nell'ambito territoriale del Comune di Poppi, la sede legale può essere modificata all'interno dello stesso Comune con delibera del Consiglio Direttivo senza che ciò comporti modifica statutaria. L'Associazione potrà istituire sezioni, sedi secondarie e uffici distaccati anche altrove in Italia e all'estero.
3. La Pro-Loco ha durata illimitata.

ART. 2 - COSTITUZIONE ED AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITA'

1. La Pro-loco è senza fine di lucro, è apartitica, aconfessionale e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con modalità ispirate a principi di democraticità ed uguaglianza. Si propone in particolare di curare, promuovere e diffondere lo sviluppo storico, culturale e turistico tendenti a valorizzare la località di Lierna. Inoltre assume iniziative di propulsione e di collaborazione nelle attività conoscitive ed operative connesse alla storia, agli usi, alle tradizioni, ai costumi di Lierna. Riunisce in associazione tutti coloro che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo culturale, ambientale, sociale, sportivo, storico, artistico, turistico nell'ambito territoriale della località di Lierna e delle aree limitrofe e favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti ed ospiti.
2. I Soci operano a favore della Pro-loco con il concetto del volontariato.
3. La Pro-loco opera in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e di discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. È esclusa qualsiasi finalità di categoria, sindacale o datoriale.

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

1. La Pro-Loco opera mediante lo svolgimento in via prevalente di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/17, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, e nello specifico le seguenti:
 - Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e/o religioso;
 - Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e ss. mm;

- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e ss.mm., o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di altre attività di «interesse generale»;
 - Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
2. Le attività sopra indicate sono realizzate in coerenza e nei limiti stabiliti dal precedente articolo 2 e si esplicano attraverso lo svolgimento di interventi quali:
- a. svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico – monumentale, artistico ed ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;
 - b. promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni folkloristiche, sportive, fiere enogastronomiche, sagre e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.) che servono ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti;
 - c. sviluppare l'ospitalità, l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;
 - d. stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;
 - e. preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali (interessanti il turismo) svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;
 - f. collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;
 - g. curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche tramite la gestione degli Uffici d'informazione previsti dalle leggi vigenti in materia;
 - h. promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico - didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero), riattivare un collegamento anche con le persone che sono emigrate;
 - i. aprire e gestire circoli ricreativi riservati ai soci della pro-loco per favorire la vita associativa;
 - j. promuovere iniziative di raccolta di fondi e di ogni bene utile al sostegno della propria attività e delle attività di altri organismi senza scopo di lucro aventi finalità ritenute analoghe o comunque meritevoli, attraverso qualsiasi mezzo ritenuto idoneo e nel rispetto delle vigenti norme di legge;
 - k. promuovere, curare ed agire in tutela del patrimonio storico, artistico, culturale, artigianale, ambientale del territorio e della popolazione di Corezzo, anche acquisendo brevetti, marchi ed altri diritti di tutela del patrimonio locale ovvero sostenendone i beni comuni e gli usi civici e comunque nell'interesse generale della popolazione e del territorio;
 - l. svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande verso i soci ed i non soci nei locali presso i quali sono istituiti sedi e circoli della Pro-loco, ovvero nel corso di manifestazioni, eventi, sagre, fiere, incontri, raccolte pubbliche di fondi;
 - m. ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare direttamente o indirettamente iniziative nel campo della editoria e della comunicazione riguardanti eventi, fatti o espressioni culturali e sociali attinenti lo scopo e le attività della Pro-Loco; in tal senso potrà fare ricorso ai mezzi di comunicazione ritenuti più

- opportuni, ivi compresi stampa, radiotelevisione, sistemi multimediali e virtuali a livello locale, nazionale o internazionale;
- m. compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie o utili o comunque opportune per il raggiungimento dello scopo sociale, ed in particolare:
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, o comunque posseduti;
 - stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti pubblici o privati, anche trascrivibili in Pubblici Registri;
 - stipulare convenzioni, o comunque accordi di qualsiasi genere, per l'affidamento in gestione di proprie attività, ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei marchi di sua proprietà o possesso;
 - promuovere o concorrere alla costituzione, sempre strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento dei fini istituzionali, di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo.
3. La Pro-loco può inoltre esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nel rispetto dei limiti definiti con Decreto Ministeriale di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
4. Per il raggiungimento dello scopo la Pro-Loco potrà altresì accedere ed ottenere ogni contributo pubblico o privato, nonché stipulare convenzioni e contratti con enti di qualsiasi natura e in particolare con lo Stato, le Regioni e le Province e gli altri enti pubblici territoriali, mantenendo in ogni caso la propria autonomia. Nell'ambito di tale collaborazione la Pro-Loco potrà svolgere programmi di pubblica utilità che rivestano anche la natura di attività economiche commerciali.

ART. 4 - SOCI

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Possono diventare soci della Pro-Loco tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età che condividendo gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono aderire all'Associazione anche soci minorenni, in questo caso la domanda di iscrizione per i minori di anni 18 deve essere sottoscritta da almeno uno dei genitori o da chi ne fa le veci.
3. La Pro-Loco esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.
4. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo, che dovrà deliberare entro 60 giorni dalla presentazione della domanda e dare comunicazione all'interessato in caso di rifiuto. Nel caso di non accettazione il candidato socio può fare ricorso all'Assemblea, entro 60 giorni dalla data di comunicazione del rifiuto.
5. Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea. Possono essere iscritti come soci tutti i residenti nel territorio del Comune ed altresì coloro che per motivazioni varie sono interessati all'attività della Pro-Loco.
6. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. La Pro-Loco, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.
7. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

ART. 5 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI



1. Tutti i soci hanno uguali diritti. Hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative della Pro-Loco e di essere eletti alle cariche sociali, di svolgere il lavoro comunemente concordato e di partecipare alle iniziative ed alle attività poste in essere dalla Pro-Loco.
2. Tutti i Soci purché al momento dell'assemblea siano in regola con il versamento della quota sociale annuale e risultino associati da almeno 60 giorni, hanno diritto:
 - a. di partecipare con diritto di voto alle assemblee;
 - b. di essere eletti alle cariche direttive della Pro-Loco;
 - c. di ricevere le pubblicazioni della Pro-Loco;
 - d. di frequentare i locali della Pro-Loco;
 - e. di ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse o/e organizzate dalla Pro-Loco;
 - f. di essere informati su tutte le attività ed iniziative della Pro-Loco, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
 - g. di svolgere il lavoro comunemente concordato;
 - h. di partecipare alle iniziative ed alle attività poste in essere dall'Associazione;
 - i. di dichiarare la propria intenzione di essere iscritti nel registro dei volontari o di recedervi;
 - j. di recedere, con preavviso scritto di almeno 30 giorni, dall'appartenenza alla Pro-Loco.
3. I Soci hanno l'obbligo di:
 - a. rispettare e di far rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro-Loco;
 - b. versare nei termini stabiliti la quota associativa alla Pro-Loco;
 - c. non operare in concorrenza e/o contro l'attività della Pro-Loco.
4. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 6 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. La qualità di socio si perde:
 - a. per decesso;
 - b. per morosità nel pagamento della quota associativa;
 - c. dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
 - d. per esclusione.
2. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
3. La perdita di qualità dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare ricorso entro 60 giorni all'Assemblea.

ART. 7 – ORGANI

1. Sono organi della Pro Loco :
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. l'Organo di Controllo, ove nominato;
2. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. I componenti le cariche sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione salvo rimborsi spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto della Pro-Loco e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni è altresì previsto per i soci che vengono investiti dal Consiglio Direttivo di incarichi particolari inerenti le attività previste dagli art. 2 e 3 dello Statuto. Le cariche di Revisore possono prevedere una retribuzione da stabilirsi con delibera dell'organo che li nomina.

ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.
2. All'Assemblea prendono parte tutti i Soci. Hanno diritto di voto i soci iscritti da almeno 60 giorni e in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea. Ogni socio con diritto di voto può avere al massimo tre deleghe, rilasciate in forma scritta da altro socio con diritto di voto. Per i soci minorenni il voto è esercitato da un genitore o dal tutore legale.
3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente della Pro-Loco, o in sua assenza dal Vice Presidente. In caso di loro assenza, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea. Allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente della Pro-Loco indicando la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci almeno dieci giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta anche elettronica o con affissione dello stesso nella sede della Pro-Loco e nei punti esterni di maggiore visibilità. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati a norma dell'art. 20 c.c..
4. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto, e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. In seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. Gli astenuti non vengono conteggiati. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
5. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.
6. Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria con la presenza sia in prima che in seconda convocazione di almeno la metà più uno dei soci e con la maggioranza dei due terzi dei voti validi.
7. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{1}{4}$ degli aventi diritto.
8. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

ART. 9 – COMPITI E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza. Deve essere convocata per l'approvazione del rendiconto consuntivo entro il mese di aprile dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Il Consiglio Direttivo può deliberare, specificandone le motivazioni, di posticipare l'approvazione del bilancio in data successiva, ma non oltre il 30 giugno, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'Associazione.
2. L'Assemblea generale dei Soci è l'organo sovrano della Pro-loco. Ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali e ad essa sono riservati tutti i compiti non attribuiti ad altri organi dal presente Statuto.
3. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - a. procede alla nomina dei consiglieri determinandone previamente il numero dei componenti ed indicando fra essi il Presidente;
 - b. nomina componenti degli altri organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c. approva il bilancio di esercizio;
 - d. delibera sulla revoca e sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;



- e. delibera sulla esclusione degli associati;
- f. delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli eventuali altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione.
- h. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione della Pro-Loco. È composto da un numero preferibilmente dispari di membri compreso fra 5 e 15 in base a quanto deliberato dall'Assemblea che li nomina. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei Componenti. La convocazione spetta al Presidente ed è fatta a mezzo avviso inviato con lettera, con messaggio di posta elettronica o altri mezzi idonei. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le riunioni sono valide anche in assenza di convocazione quando siano presenti tutti i Consiglieri ed i membri dell'Organo di Controllo e tutti si dichiarino informati sugli atti da deliberare. Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione della relativa verbalizzazione e l'invio reciproco della stessa per approvazione con strumenti telematici.
3. I consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo. In caso di parità la decisione viene rimandata.
4. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo continua ad operare con pieni poteri. Nel caso in cui siano venuti a mancare la maggioranza dei Consiglieri eletti in sede Assembleare, o che questi siano divenuti meno di 5, deve essere convocata d'urgenza una Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 11 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Pro-Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività e nello specifico:
 - a. attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - b. cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
 - c. gestisce il Patrimonio sociale;
 - d. presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche;
 - e. determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
 - f. conferisce procure generali e speciali ed attribuisce deleghe anche in merito a proprie funzioni e poteri a singoli consiglieri;
 - g. stabilisce eventuali limiti al potere di rappresentanza di singoli amministratori;
 - h. ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
 - i. instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
 - j. propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento della Pro-Loco e degli organi sociali;
 - k. riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
 - l. delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati e la decadenza da socio ai sensi dell'art. 6.
2. Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività della Pro-Loco che possono partecipare senza diritto di voto.

3. Ogni consigliere deve astenersi dal partecipare alle discussioni e alle votazioni del Consiglio Direttivo quando sia in conflitto di interessi. Le deliberazioni prese con il voto determinante dei Consiglieri in conflitto di interesse sono invalide.
4. Dalle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.

ART. 12 - IL PRESIDENTE - IL VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente è il rappresentante legale della Pro-Loco ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio, ne convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione anche contabile della Pro-Loco. Ha l'uso della firma sociale. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti la Pro-Loco davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.
2. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato.

ART. 13 – ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. Esso dura in carica tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti ed un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai suoi componenti.
4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14 - ENTRATE E SPESE – PATRIMONIO

1. Le risorse economiche con le quali la Pro-Loco provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:
 - a. quote e contributi dei Soci e dei simpatizzanti;
 - b. i redditi del patrimonio;
 - c. eredità, donazioni e legati;



- d. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - e. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
 - f. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - g. proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci, ai relativi familiari ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - h. erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
 - i. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - j. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. Il patrimonio della Pro-Loco è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell'associazione.
 3. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 4. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
 5. L'eventuale avanzo di gestione deve essere obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività istituzionali previste nel presente statuto.
 6. Le quote sociali non sono rivalutabili né trasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà della Pro-Loco.

ART. 15 – BILANCIO D'ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 31 di maggio di ogni anno il Consiglio presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria il rendiconto per cassa dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. Il documento evidenzia separatamente le voci inerenti le Attività di Interesse Generale, le Attività diverse in quanto secondarie e strumentali e le Attività di Raccolta fondi, come da artt. 2 e 3.
3. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 16 VOLONTARI

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Pro-Loco, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
6. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 17 LAVORATORI

1. La Pro-Loco può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 17 – LIBRI SOCIALI

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi presentando domanda scritta al Presidente, che ne consente la visione entro 60 giorni dalla richiesta.

ART. 19 –SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 8 del presente statuto.
2. In caso di estinzione, cessazione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore in base a quanto stabilito dall'Assemblea o, in mancanza, al Comune di Poppi, secondo le modalità di cui all'art. 9 d.lgs. 117/2017.
3. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

ART. 20 - NORME FINALI

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

